

TI_GERICHTE 11.2002.9 vom 10. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.9

FR: TI_GERICHTE 11.2002.9 du 10 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.9 del 10 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

gennaio 2002 un decreto cautelare relativo al contributo per il figlio; che, ciò posto, l'istante non ha dunque reagito immediatamente agli asseriti insulti, ma ha lasciato il Pretore continuare nel processo fino al 23 gennaio 2002; che nondimeno, giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC, “se l'istanza di ricusazione è fondata su una delle ragioni di cui all'art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi”; che in concreto, quindi, la remora dimostrata dall'istante impedisce ormai al medesimo di postulare la ricusazione del magistrato; che nelle circostanze descritte la domanda è destinata all'insuccesso già per questi motivi; che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha sopportato alcun costo di patrocinio, avendo rinunciato a presentare osservazioni e non essendo comparsa all'udienza davanti a questa Camera; per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: – _____
_____, _____; – avv. _____, _____; –
Pretore avv. _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.